

ALLEGATO B



COMUNE DI BAGNACAVALLLO
(Provincia di Ravenna)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI CIMITERIALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
35 del 29.5.2007*

*Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
56 del 22.12.2020*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
7 del 30/01/2024*

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 01/10/2024

SOMMARIO

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Art.1 – Oggetto del regolamento	4
Art.2 – Servizi mortuari	4
Art. 3– Responsabilità	4
Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico	4
TITOLO II	5
NORME DI POLIZIA MORTUARIA	5
Art. 5 – Diritto di sepoltura	5
Art. 6 – Sepulture fuori dai cimiteri	5
Art. 7 – Sepulture a titolo di onore	6
Art. 8 –Servizi gratuiti	6
Art. 9– Feretri	6
Art. 10 –Reparti speciali	6
Art. 11–Inumazione	7
Art. 12 –Esumazioni ordinarie	7
Art. 13 –Esumazioni straordinarie	8
Art. 14– Tumulazioni	8
Art. 15 – Tumulazione di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie	9
Art. 16 – Deposito provvisorio	9
Art.17–Estumulazione	10
Art. 18 – Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali	10
Art. 19 –Ossario comune	10
Art. 20– Cremazione	10
Art. 21 –Cinerario comune	11
Art. 22 – Affidamento delle ceneri	11
Art. 23 –Dispersione ceneri	13
Art. 24 – Deposito di osservazione e Camera Mortuaria	13
TITOLO III	14
TRASPORTI	14
Art. 25–Trasporti funebri	14
Art. 26 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri	15
Art. 27 – Trasporto all'estero o dall'estero	15
Art. 28 – Diritti fissi per il trasporto	16
TITOLO IV	16
SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI	16
Art. 29 –Concessioni cimiteriali	16
Art. 30 Condizioni per il rilascio delle concessioni di loculi e/o di loculi-ossario	17
Art. 31 – Diritto d'uso delle sepolture private	17
Art. 32 – Obblighi per il concessionario	20
Art. 33– Canone	20
Art. 34– Spese	20
Art. 35 – Durata delle concessioni	20
Art. 36 – Estinzione, revoca, retrocessione, decadenza	21
Art. 37 – Estinzione della concessione	21
Art. 38– Revoca	21
Art. 39– Retrocessione	22
Art. 40–Decadenza	23
Art. 41 – Decadenza per abbandono della sepoltura	23

TITOLO V	23
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	23
Art. 42 –Piani cimiteriali	24
Art. 43 – Manufatti decorativi in campo comune	24
Art. 44 – Materiali ornamentali delle sepolture private	25
Art. 45 –Permessi ed autorizzazioni per la costruzione o la manutenzione di sepolcri	25
Art. 46 – Termine e modalità per l’esecuzione dei lavori	25
Art. 47–Manutenzione	26
Art. 48 –Ristrutturazione o demolizione con ricostruzione di manufatti	26
Art. 49 – Esecuzione dei lavori–Responsabilità	26
Art. 50 –Lavori murari	27
Art. 51 – Occupazione spazi per l’allestimento di cantieri	27
Art. 52–Lavori edili	27
TITOLO VI	28
SERVIZIO DEI CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI	28
Art. 53 – Registri e annotazioni	28
Art. 54 – Servizio di custodia	28
Art. 55 – Adempimenti degli addetti all’esecuzione delle operazioni cimiteriali e dei servizi di pulizia e manutenzione dei cimiteri	29
Art. 56 – Apertura al pubblico dei cimiteri comunali	30
Art. 57 – Orari di arrivo dei cortei funebri	30
Art. 58 – Accesso al cimitero	30
Art. 59 –Divieti speciali	30
Art. 60 –Ingresso veicoli	31
Art. 61 –Riti funebri	32
Art. 62 –Imprese funebri	32
Art. 63 – Recupero di opere, piante, foto ed altri segni funebri	32
Art. 64 – Oggetti preziosi o ricordi rinvenuti o da recuperare	33
Art. 65–Fiori	33
Art. 66 – Smaltimento rifiuti cimiteriali	33
TITOLO VII	34
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	34
Art. 67 –Illuminazione votiva	34
TITOLO VIII	34
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	34
Art. 68 – Entrata in vigore e norme transitorie	34
Art. 69 –Riserve giuridiche	34
Art. 70–Sanzioni	35
Art. 71 – Norma finale e di rinvio	35

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune di Bagnacavallo, le concessioni a privati delle sepolture o delle aree, il comportamento da tenersi da parte del pubblico e delle imprese edili, le mansioni del personale, la tenuta e pulizia dei cimiteri, il servizio lampade votive.
2. Nel presente regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 c. 3 della L.R. 19/2004.

Art. 2 – Servizi mortuari

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco, che vi provvede in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, agli uffici comunali ciascuno per la parte di propria competenza, ai privati concessionari di servizi speciali ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente che controlla il regolare funzionamento dei cimiteri comunali e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà comportare il divieto di operare all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico presso il cimitero:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza;
 - e) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

TITOLO I I

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 5 – Diritto di sepoltura

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt. 49 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 il Comune ha i seguenti cimiteri comunali con almeno un reparto a sistema di inumazione:
Bagnacavallo,
Villanova,
Traversara,
Boncellino,
Masiera,
Prati.
2. Nei cimiteri comunali vengono accolti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, salvo che sia richiesta altra destinazione i cadaveri o le ceneri ed i resti mortali:
 - a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) delle persone morte fuori del territorio comunale ma che vi avevano in vita la residenza;
 - c) delle persone morte fuori dal Comune già residenti nel Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione ma per ricovero in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
 - d) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte al di fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente all'interno del cimitero;
 - e) dei nati morti e dei prodotti del concepimento riferiti alle persone elencate ai punti precedenti.

Assolti gli obblighi di accoglimento nel cimitero di cui sopra, quando la disponibilità delle sepolture, accertata dal responsabile dei servizi cimiteriali, lo consenta, possono essere accolti e sepolti nel cimitero i feretri e i resti mortali di persone non decedute nel Comune e non aventi in vita la residenza in esso, qualora abbiano già sepolto nel cimitero comunale un coniuge o un convivente, oppure parenti in linea retta fino al secondo grado e parenti in linea collaterale fino al secondo grado.

E' inoltre consentito, qualora la disponibilità delle sepolture lo permetta, il ricongiungimento alla famiglia delle cassette ossario e delle urne cinerarie delle persone indicate nei precedenti commi già seppellite in altro Comune.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 6 – Sepolture fuori dai cimiteri

1. E' fatto divieto di seppellire cadaveri in luogo diverso dai cimiteri.

2. Fanno eccezione le sepolture in altri luoghi, non aperti al pubblico, al di fuori dei cimiteri, per le quali occorre comunque il nulla-osta del Sindaco. Per la costruzione ed uso delle suddette sepolture si osservano le disposizioni di cui agli artt. 101 e 104 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e art. 6 della L.R. 19/2004.

Art. 7 – Sepolture a titolo di onore

1. La sepoltura gratuita, a titolo di onore, viene stabilita dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, a favore di cittadini illustri o benemeriti o di persone che con il proprio operato abbiano dato un significativo contributo al prestigio della comunità locale o nazionale.

Art. 8 – Servizi gratuiti

1. Le operazioni di inumazione in campo comune, le cremazioni, le tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni di salme o resti o ceneri, oltre all'eventuale canone di concessione, ai sensi del D.M. 1 luglio 2002 sono soggette al pagamento di tariffe e diritti comunali stabiliti in appositi atti.
- 1 Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a. il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
 - b. il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute per qualsiasi causa in luogo pubblico nel territorio comunale quando si tratti di salma di persona sconosciuta, abbandonata o indigente. Indigente è colui che appartiene a famiglia bisognosa così come dichiarato dagli uffici comunali preposti;
 - c. la deposizione delle ossa o delle ceneri nell'ossario-cinerario comune;
 - d. le inumazioni, le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e le cremazioni, quando si tratti di cadavere di persona sconosciuta, abbandonata o indigente cioè appartenente a famiglia bisognosa come definita al punto b;
 - e. le sepolture a titolo di onore come definite nell'articolo precedente.

Art. 9 – Feretri

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10 nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli artt. 25, 30 e 74,75 e 77 del DPR n.285/90.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile eliminando qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Art. 10 – Reparti speciali

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 il piano regolatore cimiteriale può prevedere reparti speciali e separati, destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico, anagraficamente residenti presso il Comune di Bagnacavallo.

2. Per le sepolture di cui al comma precedente può essere INDIVIDUATA un'area adeguatamente definita all'interno dei cimiteri comunali ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, previa domanda dei competenti responsabili della confessione religiosa. Tale area assumerà le caratteristiche dettagliate in apposita delibera di giunta, definendo un'ampiezza commisurata al numero dei residenti aderenti alla professione religiosa, secondo quanto indicato nella domanda, compatibilmente con le superfici disponibili nel cimitero individuato.
3. Le sepolture verranno effettuate nel rispetto dei rispettivi culti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del DPR 285/90 e del presente regolamento e della vigente normativa. In particolare occorrerà che la salma sia collocata in una cassa che abbia le caratteristiche previste dalla normativa vigente e che venga trasportata e seppellita in tale cassa. Per il trasporto funebre, anche nei casi di cui al presente articolo, è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti per legge, la duplice cassa di legno e zinco. Nella effettuazione del seppellimento si farà ricorso alle stesse tecniche utilizzate negli altri comparti, quindi prevedendo l'uso di mezzi meccanici.
4. All'interno dell'area appositamente individuata sarà possibile celebrare il rito funebre secondo il culto di appartenenza, con la clausola che tali pratiche non potranno in alcun modo ritardare le attività operative programmate nel cimitero o comunque arrecare disagio agli altri fruitori delle strutture cimiteriali o agli addetti al servizio.
5. Ogni sepoltura ha l'obbligo di avere un elemento di riconoscimento, recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. In caso il culto preveda l'inumazione delle salme, il tempo di questa avrà durata conforme alla normativa vigente (attualmente 10 anni, al termine dei quali si procederà all'esumazione). Allo stesso modo, dopo l'esumazione la destinazione dei resti mortali seguirà le indicazioni previste dalle disposizioni del presente regolamento e dalla norma vigente.

Le sepolture (inumazioni e tumulazioni) nelle sezioni speciali, così come le esumazioni ed estumulazioni, sono disciplinate dalle norme del presente regolamento e dalla vigente normativa. Conseguentemente sono subordinate alla richiesta da parte dei familiari del/la defunto/a o degli altri soggetti indicati dalle disposizioni del presente regolamento (art. 11, 12 e titolo IV).

Nei reparti speciali non sono ammesse sepolture di famiglia (tombe di famiglia), che verranno accolte nell'ambito degli spazi del cimitero riservato a tali sepolture, nei limiti delle disponibilità e secondo le disposizioni del titolo IV del presente regolamento.

Art. 11 – Inumazione

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni “ordinarie decennali”. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero dispone di aree riservate a sepolture per inumazione private (individuali, familiari o per collettività) nonché per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree in concessione.
3. E' ammessa l'inumazione di urne cinerarie ai sensi dell'art. 2 comma 11 del Regolamento Regionale 23.5.2006, n.4.

Art. 12 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno. I cittadini dovranno essere informati delle suddette scadenze in occasione della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre tramite avviso affisso all'ingresso dei cimiteri e direttamente nei campi da esumare. I congiunti interessati comunicheranno i propri dati e la destinazione dei resti al responsabile del servizio di custodia per il pagamento delle tariffe vigenti con l'eventuale richiesta di assistere alle operazioni.
2. Al capo squadra o, in sua assenza, al vice caposquadra degli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato nel campo indecomposti o, in mancanza di questo, in altro campo comune. Il tempo di inumazione di norma è stabilito in cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
3. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, su richiesta degli aventi diritto, si procede alla cremazione. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, il Sindaco può autorizzare la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di uno specifico avviso e il disinteresse vale come assenso al trattamento stesso.
4. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.
5. Qualora non sia possibile rintracciare i familiari nonostante gli avvisi di cui al comma 1 i resti verranno conservati nell'ossario comune in maniera identificabile per un periodo di 2 anni, durante il quale i familiari che eventualmente si presentino possano stabilirne la destinazione.

Art. 13 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di una salma è straordinaria qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione. Può essere eseguita in tutti i mesi dell'anno per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e

che il Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per il solo desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.
5. Il Comune può autorizzare esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Art. 14 – Tumulazioni

1. Sono definite tumulazioni le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune, eventualmente anche dal concessionario dei servizi cimiteriali o dai privati in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione o le aree su cui le stesse vengono costruite dai privati sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nell'apposita sezione del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.09.1990 N.285.
4. In assenza di uno spazio libero per il diretto accesso dall'esterno del feretro è consentita la tumulazione alle condizioni previste dall'art. 2 comma 16 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n.4.

Art. 15 – Tumulazione di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie

1. E' possibile inserire feretri nelle cappelle di famiglie e nelle tombe a sterro fino a completamento dei posti salma in eccedenza rispetto al numero concesso, a condizione che venga regolarizzato il canone di concessione.
2. Nelle tombe (individuali o doppie) a concessione perpetua non può essere superato il numero dei posti salma previsti nell'atto di concessione.
3. E' ammessa la collocazione di cassette per resti mortali e di urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

Art. 16 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Gli interessati devono presentare apposita domanda, in duplice copia, di cui una verrà restituita con la prevista concessione di deposito.
3. La concessione provvisoria di cui al comma precedente è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe/sepulture private o operazioni di riduzione di salme tumulate in sepulture già concesse;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori o operazioni cimiteriali, purché non sia superiore a 12 mesi, prorogabili eccezionalmente su motivata richiesta fino ad un totale di 24 mesi.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà alla tumulazione in un loculo libero nella disponibilità del Comune, con spese a carico del richiedente il deposito provvisorio.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie

Art. 17 – Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla sepoltura in sepolcri o in loculi stagni;
 - sono estumulazioni “straordinarie” quelle eseguite prima della scadenza della concessione.
- 2.
3. Le estumulazioni ordinarie su richiesta dei famigliari per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 50 anni, da tombe di famiglia o perpetue completamente occupate, finalizzate alla riduzione in resti di defunti e che non prevedano spostamenti in altra sepoltura, richiedono la MAGGIORANZA dei consensi degli aventi diritto sulla salma.
4. Le estumulazioni straordinarie si eseguono, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla. Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
5. Le estumulazioni straordinarie su richiesta dei famigliari, per spostamento di una salma in diversa sepoltura, nello stesso o in altro Comune o per cremarla, richiedono la TOTALITÀ dei consensi degli aventi diritto sulla salma.
- 6.
7. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate, nel caso non voglia essere richiesta la cremazione, è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
- 8.
9. Il Comune può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare riduzioni, traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Art. 18 – Casi in cui è richiesto agli ispettori sanitari di presenziare alle operazioni cimiteriali

Di norma le operazioni cimiteriali vengono effettuate dal gestore del cimitero senza la presenza dell'ispettore sanitario dell'ASL, tranne i casi in cui l'operazione sia necessaria in seguito all'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 19 – Ossario comune

Nei cimiteri del Comune sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva di ossa completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel cimitero del capoluogo. L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Art. 20 – Cremazione

1. La disciplina della cremazione dei cadaveri è disciplinata dalla normativa vigente (D.P.R. 285/1990 e L. 130/2001 e loro mm.ii.).La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria al riguardo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
2. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, il gestore dei servizi funerari si avvarrà, a tal fine, dell'impianto più vicino o comunque di un impianto da esso scelto secondo criteri di convenienza economica, tecnica e di opportunità sociale.
3. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
4. L'urna cineraria deve avere dimensioni massime di cm 30 per cm 30 per cm 50 di altezza.
5. La consegna dell'urna cineraria da parte dei crematoi agli effetti dell'art. 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale cui vengono date in custodia le ceneri, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
6. A richiesta degli interessati le ceneri hanno la seguente destinazione:
 - a. collocazione dell'urna cineraria nel cimitero, previa concessione, in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura già data in concessione;
 - b. affidamento personale dell'urna a familiare o altro soggetto secondo quanto previsto dal successivo **art.22**;
 - c. dispersione secondo quanto previsto dal successivo **art.23**;

- d. collocazione dell'urna nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra.

Art. 21 – Cinerario comune

1. Nei cimiteri del Comune sono istituiti cinerari comuni per la raccolta e la conservazione perpetua e collettiva di urne cinerarie, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 22 – Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001, dall'art. 11 commi 3 e 4 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2005 n. 10, è possibile a condizione che venga presentata un'istanza da parte del soggetto avente diritto ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Questa modalità di conservazione delle ceneri, deve essere autorizzata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. Qualora il defunto non abbia lasciato disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio) o dichiarazione autografa al riguardo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
3. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il verbale di consegna;
 - b. il luogo di conservazione se diverso dall'abitazione del richiedente;
 - c. la conoscenza delle norme relative alla raccolta delle ceneri in urna aventi le caratteristiche e secondo le modalità previste dall'art.80 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.9.90, n. 285 e dalla lett.D) punto 14 della circolare del Ministero della Sanità 24.6.93, n. 24;
 - d. la conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.
 - f. l'obbligazione da parte dell'affidatario di informare il Comune delle eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
 - g. la persona a cui è affidata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - h. la conoscenza della possibilità di trasferire l'urna al cimitero per la sua sepoltura, qualora l'affidatario non volesse più conservarla e previo pagamento delle tariffe per le operazioni cimiteriali necessarie e per la concessione della sepoltura;
 - i. la dichiarazione la quale attesti l'inesistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
 - j. l'impegno a comunicare entro il termine di 30 giorni il cambiamento di abitazione o il trasferimento della residenza.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, il Comune annota nel registro previsto dall'art. 52 D.P.R.10 settembre 1990 n. 285, le generalità dell'affidatario unico, e quelle del defunto medesimo.

5. Di ogni affidamento o di ogni variazione conseguente alla prima, deve essere tenuta traccia per mezzo di annotazione nel registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- per affidamenti di urne cinerarie autorizzati: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- le caratteristiche, anche costruttive, del sito di conservazione dell'urna con particolare riferimento a quelle che assicurino da ogni profanazione, anche accidentale, delle ceneri;

6. Nel registro saranno anche registrate le date di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

7. Salvo che non sia diversamente indicato, il luogo ordinario di conservazione dell'urna è stabilito nella residenza del familiare affidatario.

8. Per urne cinerarie provenienti da altri Comuni in seguito a trasferimento dell'affidatario, sarà comunque necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria al Comune.

9. Qualora l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, essi possono conferirle al cimitero per la sepoltura.

10. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenga opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione e condizione di conservazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

11. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 23 – Dispersione ceneri

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa può essere autorizzata in uno dei seguenti luoghi, con le modalità e ad opera dei soggetti di cui alla Legge 30.3.2001, n. 130, all'art. 11 comma 2 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale 10 gennaio 2005 n. 10:
 - a. in apposita area realizzata in almeno un cimitero del Comune;
 - b. in aree private fuori dai centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) previo consenso scritto del proprietario;
 - c. in mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da manufatti previo consenso dell'ente interessato.

Art. 24 – Deposito di osservazione e Camera Mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali il medico necroscopo stabilisce le precauzioni da adottare.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.02.1964 n. 185 . La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
5. In almeno un cimitero del Comune è ubicata una camera mortuaria per la sosta dei feretri prima del seppellimento, con annessa struttura per il commiato ai sensi degli artt. 4 comma 5 e 14 della LR 19/04 e art. 64 e 65 del DPR285/90.

TITOLO III

TRASPORTI

Art. 25 –Trasporti funebri

1. Costituisce trasporto di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, all' luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto di salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il medico curante o medico dipendente di struttura ospedaliera o medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale deve certificare che il trasporto avviene senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è valida purchè il trasporto si svolga nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.
3. Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche o private in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede legale l'impresa, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 7.2.05, n.156 (Modalità generali e requisiti per lo

svolgimento da parte di imprese pubbliche e private dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/04) e della Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica 6.10.04, n. 13871 (Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali).

4. L'incaricato del trasporto sigilla il feretro che viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento o cremazione (rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso) e dall'attestazione di garanzia che ne attesta l'avvenuta verifica di rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o impianto di cremazione.
5. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al 1° comma, dal Sindaco o da suo delegato del Comune dove è avvenuto il decesso e previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione qualora sia diverso da quello di decesso.
6. L'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei prodotto abortivi e dei feti è rilasciata dall'A.U.S.L. secondo le procedure indicate dall'art. 7 del DPR 10/9/90, n. 285.
7. L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali o resti ossei è rilasciata dal comune di partenza.
8. Le norme del presente articolo non si applicano al trasferimento della salma nell'ambito della stessa struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. In tal caso il trasferimento della salma deve essere svolto da soggetti non esercenti l'attività funebre.
9. I trasporti funebri sono effettuati in orari fissi antimeridiani e pomeridiani stabiliti con ordinanza del Sindaco che fissa gli orari di arrivo al cimitero di cui all'art.55.

Art. 26 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri

1. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatorio il trattamento conservativo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
2. Il trasporto di resti mortali o resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche.
3. Nel caso di morte per malattie infettive e diffusive, il medico necroscopo dell'A.S.L. prescriverà le eventuali misure, che si rendano di volta in volta opportune, relative al trasporto di salma o cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

4. Per le salme o cadaveri portatori di radioattività, si applica l'art. 15 del D.P.R. 10.9.90, N.285.

Art. 27 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, ratificata in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: se si tratta di estradizione di salme verso uno Stato aderente alla convenzione, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel caso di estradizione di salme verso uno Stato non aderente alla convenzione, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/90 e il certificato richiesto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 attestante l'idoneità della cassa viene sostituito dall'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto come previsto dal comma 9 dell'art. 10 della L.R. 19/04 e successive modificazioni.
2. Per l'introduzione di salme provenienti da uno Stato aderente alla convenzione si applica l'art. 27 del D.P.R. 285/90; per l'introduzione di salme provenienti da uno Stato non aderente alla convenzione si applica l'art. 28 del D.P.R. 285/90.

Art. 28 – Diritti fissi per il trasporto

Non sono previsti diritti fissi di trasporto di cui all'art. 19 del DPR 285/90; TITOLO IV

TITOLO IV

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

Art. 29 – Concessioni cimiteriali

Per le sepolture private il Comune può concedere, nei limiti delle previsioni del piano regolatore cimiteriale di cui agli artt. 54 e ss. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'uso di aree oppure di manufatti costruiti dal Comune.

1. Il Comune concede le aree ed i manufatti in base all'ordine di richiesta nei limiti della disponibilità esistente al momento della domanda alle condizioni stabilite dal presente regolamento;
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cure e spese di privati o Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività (posti distinti, sarcofagi, edicole, tombe seminterrate a più posti).
3. In applicazione dell'art. 90, comma 2 del D.P.R. 285/1990 le aree possono essere altresì concesse per impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione e sempre a cure e spese di privati o Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti distinti, loculi ossario, nicchie per singole urne cinerarie ecc.)

- b) sepolture per famiglie e collettività (edicola, tombe interrato a più posti).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone, come meglio specificato al successivo **art. 33**.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente: l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la tipologia della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma utilizzabili;
 - la durata;
 - i concessionari/ie (persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore);
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, fermo restando che il concessionario ha le facoltà previste nel presente regolamento; gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e le modalità di retrocessione;
7. Le concessioni si intendono fatte e accettate fra le parti e sono disciplinate alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalla normativa e dal regolamento comunale di polizia mortuaria tempo per tempo vigenti, nonché tutte quelle altre disposizioni che potranno dallo Stato, dalla Regione o dal Comune in seguito ed in proposito emanarsi.

Art. 30 – Condizioni per il rilascio delle concessioni di loculi e/o di loculi-ossario

Il rilascio di concessione di loculo per salme e loculi-ossario è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

- A) a richiesta, qualora si debba dar luogo a tumulazione di persona appena deceduta o feretro già tumulato e proveniente da altro Comune. Nell'ipotesi di tumulazione di persona appena deceduta è inoltre possibile ottenere la contestuale concessione del loculo contiguo ai fini della futura sepoltura dei seguenti soggetti: genitore, coniuge, figlio, convivente anagrafico
- B) quando la disponibilità delle sepolture, accertata dal responsabile dei servizi cimiteriali, lo consenta, a viventi limitatamente alle persone che abbiano superato i 70 anni di età, oppure anche prima dei 70 anni nei due seguenti casi:
- b1. quando si chiedi l'abbinamento alla salma di: genitore, coniuge, figlio, convivente anagrafico. In tale caso è possibile ottenere la concessione del loculo/loculo ossario contiguo.
- b.2 quando si chiedi l'abbinamento a loculo preso in concessione da vivente ultrasettantenne da parte di: genitore, coniuge, figlio, convivente anagrafico. In tale caso è possibile ottenere la contestuale concessione del loculo/loculo ossario contiguo.
- C- a viventi anche prima dei 70 anni di età nel caso di persone per le quali non vi sia coniuge o parente entro il 2° grado.

E' possibile la concessione di un loculo per la sepoltura di un feretro e di cassetta ossario o urna cineraria o ambedue, al fine di un ricongiungimento familiare, fino alla capienza del loculo. In questo caso il feretro o i resti mortali da tumulare nel loculo dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 5 per la sepoltura nel cimitero di Bagnacavallo.

Il Comune può procedere anche alla concessione di sepolture individuali in assenza dei presupposti di cui ai precedenti commi del presente articolo, previa pubblicazione di un bando che abbia ad oggetto la concessione di più loculi realizzati o da realizzare. I criteri di concessione sono definiti dal bando.

Art. 31 – Diritto d'uso delle sepolture private

1. Le aree ed i manufatti cimiteriali oggetto di concessione amministrativa sono soggetti al regime del demanio pubblico; pertanto, con la concessione, viene conferita ai privati non la proprietà ma il diritto d'uso della sepoltura. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario e ai suoi familiari, ai sensi del 1° comma dell' art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285, come indicato al comma 5, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni contenute nell'atto di concessione.
2. Il diritto d'uso non può essere in alcun caso trasferito a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
4. Il diritto d'uso consiste in:
 - per le concessioni di sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie): il diritto di dare sepoltura alla persona/e indicate nella concessione. In caso di trasferimento della salma per la quale è stato concesso il loculo, lo stesso non decade, essendo in facoltà del concessionario tumulare, nel loculo i membri della propria famiglia, come definita al successivo comma 5: non trattandosi di sepoltura di famiglia tale facoltà non costituisce un diritto alla sepoltura per i membri della famiglia del concessionario. Le concessioni di loculi consentono anche le facoltà di collocazione nel loculo di uno o più cassette ossario, urne cinerarie e di collocazione nel loculo, a seguito di estumulazione del feretro, di un nuovo feretro;
 - per le concessioni di manufatti o aree per tumulazioni di famiglia: il diritto a dare sepoltura al concessionario e ai componenti la sua famiglia, come definita nel successivo comma 5;
 - per le concessioni per tumulazioni di collettività: il diritto di dare sepoltura alle persone individuate dall'ordinamento dell'ente e/o nell'atto di concessione;
5. Ai fini di cui al comma precedente, la famiglia del concessionario è definita quale composta dal coniuge, dai parenti in linea retta e loro coniugi e conviventi e dai parenti in linea collaterale e loro coniugi e conviventi, in tal ultimo caso entro il terzo grado rispetto al concessionario/i originali. E' consentita la sepoltura anche degli affini entro il secondo grado, sempre in riferimento al concessionario/i originali
6. ai fini dell'applicazione del comma 4, gli enti concessionari sono tenuti a depositare l'elenco delle persone previste dal relativo ordinamento, aggiornandolo ogni qual volta subisca variazioni, aggiornamento da trasmettere entro 30 giorni dalla variazione e comunque prima di ogni tumulazione. In caso di inadempimento dell'obbligo dell'aggiornamento, il Comune si attiene alle risultanze dell'elenco da ultimo depositatogli.
7. il diritto di uso delle sepolture è utilizzabile fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni più restrittive previste nell'atto di concessione, intendendosi per capienza il numero dei posti risultante dal progetto di esecuzione dell'opera oppure, se diversa o non determinabile, dal numero dei posti, distintamente per feretri o per cassette ossario (a cui sono equiparate, a questo solo fine, le urne cinerarie) esistenti.
8. Su richiesta del concessionario, può altresì essere consentita la tumulazione di persone conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze. I requisiti della convivenza e della particolare benemeritenza devono essere

documentati con apposita dichiarazione resa dal concessionario ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso il Sindaco o suo delegato può autorizzare la sepoltura. Nel caso di pluralità di concessionari, le autorizzazioni, dichiarazioni e richieste precedentemente considerate devono provenire da tutti i concessionari, tanto con atto unico quanto con atti separati.

9. In casi particolari il Comune può consentire il “prestito” provvisorio del diritto di sepoltura. In tal caso è necessaria l'autorizzazione ed il pagamento di una tassa, il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

10. nel caso che la concessione sia intestata a più persone queste sono titolari in maniera solidale dei diritti e degli obblighi nei confronti del Comune. La presenza nella concessione di eventuali quote definisce solo i rapporti interni tra privati nell'utilizzo del diritto d'uso senza che venga meno il principio dell'unicità del rapporto concessorio con il Comune.

11. In caso di decesso del del concessionario hanno titolo al subentro:

- a) per le concessioni di sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie): il coniuge o, in mancanza, i discendenti in linea retta nel grado più prossimo entro il limite del 3° grado. Solamente in caso di mancanza di discendenti in linea retta succedono nella concessione i collaterali, entro il limite del 3° grado (nipoti): succedono prima i collaterali di secondo e, in mancanza di questi, i collaterali di terzo grado;
- b) per le concessioni di tumulazioni di famiglia: i discendenti in linea retta nel grado più prossimo entro il limite del 3° grado. In caso di mancanza di discendenti in linea retta subentra il coniuge. In caso di mancanza del coniuge subentrano nella titolarità della concessione i collaterali, entro il limite del 3° grado (nipoti): succedono prima i collaterali di secondo e, in mancanza di questi, i collaterali di terzo grado.

Gli aventi diritto al subentro sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, e, nel caso di pluralità di aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Il rappresentante assolve, unicamente, alla funzione di rappresentanza, limitatamente ai fini di cui al comma precedente, e non assume alcuna particolare titolarità rispetto agli altri co-concessionari.

12. E' consentita la rinuncia al subentro da parte di uno o più aventi diritto. La rinuncia al subentro elimina gli obblighi di manutenzione in capo al rinunciante, solamente ove rimanga un soggetto che subentri nella concessione, altrimenti detti obblighi permangono.

13. Nel caso di sepolcri in concessione ad enti, non si ha subentro. Nel caso in cui l'ente concessionario non sia dichiarato assorbito o fuso con altro, la concessione cimiteriale si estingue.

14. Il subentrante subentra in tutti gli oneri/obblighi che il presente regolamento pone in capo al concessionario, ma, nel caso di sepoltura di famiglia, dispone del diritto di dare sepoltura solo ove residuino posti ulteriori rispetto a quelli necessari per dare sepoltura alle persone indicate nel precedente comma 5.

15. La rinuncia di uno degli aventi diritto (senza che vi sia rinuncia alla concessione) comporta l'espansione del diritto d'uso degli altri aventi diritto.

16. La famiglia del concessionario si considera estinta quando non vi sono persone che abbiano titolo per subentrare nella titolarità della concessione. In ogni caso persistono in capo a tutti gli eredi del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione del sepolcro, nonché quelli per il trasferimento dei defunti ed il riadattamento del sepolcro ai fini di nuove assegnazioni, anche se siano a carico a soggetti non aventi titolo al subentro nella concessione.

Art. 32 – Obblighi per il concessionario

1. E' dovere del concessionario o, in mancanza, dei suoi eredi (aventi causa per la collettività) mantenere in modo decoroso il proprio sepolcro curando la pulizia delle superfici, delle lapidi e delle altre parti decorative ed effettuando periodicamente i lavori necessari a mantenere il sepolcro in buono stato di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/90. Resta salva la previsione di cui all'art. 33, comma 3.

Art. 33 – Canone

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone, da versarsi in unica soluzione al momento del rilascio della concessione. In tutti i casi di richiesta di agevolazione nella forma del pagamento il dirigente potrà adottare le opportune decisioni in merito, sentito il parere della commissione assistenza.
2. L'articolazione dei canoni è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nel caso di concessione di manufatti contigui ubicati in strutture comuni la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al Comune in quanto compresa nel canone di concessione.
4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto non superiore al 70% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto di cui al comma precedente.
6. La Giunta Comunale può stabilire, previa apposita relazione tecnica dell'ufficio competente, una riduzione del canone di concessione dei manufatti, anche per zone omogenee, calcolata sulla base dei seguenti criteri:
 - condizione di particolare vetustà o degrado del manufatto;
 - difficoltà di accesso al sepolcro;
 - scarso interesse degli utenti dovuto alla tipologia, alla collocazione o allo stato di conservazione.

Art. 34 – Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il rilascio della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 35 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'**art. 29** si intendono a tempo determinato e di durata stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, comunque non superiore a 99 anni.
2. Allo scadere del periodo *j* manufatti e il terreno tornano nella libera disponibilità del Comune, salvo che su richiesta del privato venga rilasciata una nuova concessione.
3. Allo scadere della concessione gli aventi diritto dovranno riconsegnare al Comune la sepoltura libera da cadaveri, resti o ceneri sostenendone le spese.

Art. 36 – Estinzione, revoca, retrocessione, decadenza

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono per:
 - a) scadenza del termine,
 - b) soppressione del cimitero,
 - c) estinzione di tutti i soggetti aventi diritto al subentro ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.
2. Prima della loro scadenza o degli altri casi di estinzione di cui al comma 1, le concessioni possono terminare in seguito a:
 - d) revoca,
 - e) retrocessione,
 - f) decadenza.

Art. 37 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono naturalmente per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'articolo precedente.
2. Le concessioni si estinguono anche con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n.285/1990.
3. Il diritto di sepoltura si estingue alla morte di tutti i soggetti aventi diritto al subentro o allo scioglimento dell'ente concessionario. In tal caso la tomba rimane chiusa ed intangibile fino allo scadere della concessione, salvi i casi di intervento da parte dell'amministrazione Comunale previsti dal presente Regolamento.
4. Nel caso di cui al comma 1 sono e restano a totale carico delle persone obbligate tutte le spese di trasferimento e risistemazione dei defunti, nonché le opere necessarie a rendere i sepolcri in condizioni idonee a nuove assegnazioni. Tali adempimenti dovranno essere conclusi prima della scadenza della concessione o, in difetto, non oltre sessanta giorni dalla scadenza, in questo ultimo caso corrispondendo, pro quota, la tariffa in atto vigente per quella tipologia di sepoltura. In difetto provvede il Comune, anche dopo la scadenza, con costi da porre a carico degli obbligati inadempienti.

Art. 38 – Revoca

1. La revoca può essere esercitata dall'Amministrazione Comunale in caso di eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente a quello di cui alla precedente concessione, per

la durata residua loro spettante o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata. I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate in epoca precedente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate, in applicazione di quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 39 – Retrocessione

1. E' Facoltà del concessionario o del suo avente causa, nei casi stabiliti dal presente articolo, rinunciare e restituire al Comune, le aree, i loculi ed i sepolcri avuti in concessione.
2. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sede o per cause diverse che devono essere valutate dall'Amministrazione Comunale.
3. La retrocessione è ammessa nei casi ed alle condizioni di seguito specificate:

A) Rinuncia a concessioni di loculi:

- A.1 per le concessioni perpetue la retrocessione è sempre ammessa. Il rimborso sarà rapportato alla vetustà della costruzione: in nessun caso non potrà superare il 50% della tariffa attuale prevista per la concessione minima.
- A.2 per le concessioni a tempo determinato la retrocessione è consentita previa valutazione delle motivazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Il richiedente avrà diritto ad un rimborso pari al 95% della tariffa in vigore al momento della domanda, rapportato al periodo di concessione residua. e, comunque, il rimborso non potrà essere superiore al costo iniziale della concessione.

B) Rinuncia a concessioni di ossari:

la retrocessione è sempre ammessa. Il richiedente avrà diritto al rimborso del 70% della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda.

C) Rinuncia a concessioni di aree e dei relativi manufatti (sepolcri individuali, cappelle, seminterrate, sarcofagi):

- C.1 per le concessioni perpetue la retrocessione è sempre ammessa. Il richiedente avrà diritto, per quanto riguarda l'area, ad un rimborso pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda. Per il manufatto (purché si tratti dell'intera costruzione) l'Amministrazione Comunale determinerà il rimborso, a suo giudizio insindacabile, sentito il proprio Ufficio Tecnico competente, che dovrà redigere apposita perizia di stima (valore della costruzione allo stato di fatto). Tali rinunce sono comunque subordinate alla richiesta di un terzo subentrante, da individuare a seguito di apposito Avviso pubblico a cura del Comune. Sono a carico del rinunciatario tutte le spese sostenute dal Comune per la perizia di stima ed eventuali altre spese.
- C.2 per le concessioni a tempo determinato la retrocessione dell'area è regolata dal punto A.2 del presente articolo.

Per la retrocessione dei manufatti edificati su tali aree, la retrocessione è regolata come al punto precedente punto C1.

D) Rinuncia a concessioni di aree non edificate:

nel caso in cui la retrocessione avvenga prima dello scadere dei termini di cui al comma **2 dell'art. 46** del presente regolamento, il richiedente avrà diritto ad un rimborso pari a:

- l'intero del prezzo pagato, qualora richieda una concessione di grado superiore;
- il 70% del prezzo pagato qualora richieda una concessione di grado inferiore o non richieda altra concessione.

Art. 40 – Decadenza

1. La decadenza viene dichiarata dall'Amministrazione Comunale, previa regolare diffida, in caso di grave inadempimento delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, nel caso che si rilevi la violazione della prescrizione di cui al comma **3 dell'art. 31** (lucro o speculazione) o quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
- . In caso di decadenza non è dovuto alcun rimborso da parte del Comune. La decadenza per abbandono della sepoltura va dichiarata con le modalità di cui al successivo **art. 41**. Si applicano le eventuali sanzioni previste all'art. **70**.

Art. 41 – Decadenza per abbandono della sepoltura

1. In caso di sepoltura privata abbandonata in seguito ad incuria il Comune diffida il concessionario o gli aventi diritto a ripristinare il manufatto come previsto agli artt. 30 e 45 comma 2. La diffida deve contenere l'individuazione precisa della sepoltura e del concessionario e può essere redatta anche sotto forma di elenco cumulativo. Qualora non sia possibile rintracciare il Concessionario o gli aventi diritto o questi non adempiano alle prescrizioni impartite si attiva la procedura di cui al comma 2 del presente articolo.
2. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi diritto la diffida verrà pubblicata per un anno all'Albo Pretorio, presso i cimiteri del Comune ed eventualmente in altri luoghi idonei a divulgare la notizia, mentre il sepolcro verrà segnalato sul posto con cartello o picchetto. La procedura si interrompe per gli aventi diritto che entro la scadenza dell'anno si presentino e si impegnino, con apposita dichiarazione, a ripristinare il manufatto entro un congruo termine stabilito dall'ufficio tecnico comunale e comunque entro il limite massimo di 24 mesi. . Alla scadenza dell'anno viene approvato con determinazione del dirigente l'elenco delle sepolture la cui concessione è dichiarata decaduta per abbandono. Successivamente il servizio cimiteriale provvede a collocare i resti nell'ossario comune o procede all'inumazione in campo comune o cremazione per le salme non mineralizzate salvo diversa collocazione stabilita dai familiari.
3. Le sepolture rese in tal modo sgombre, tornano nella disponibilità del Comune che può concederle a chi ne faccia richiesta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 42 – Piani cimiteriali

1. I cimiteri sono costruiti e si sviluppano in base ad un apposito piano urbanistico detto Piano cimiteriale redatti ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90 dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie introdotto con l'art. 28 della L.166/02 e delle disposizioni degli artt. 1 e seguenti del Regolamento regionale 23 maggio 2006, n.4.
2. Il Piano cimiteriale viene redatto, previa verifica dell'andamento della mortalità e valutazione della recettività e della domanda per le varie tipologie di sepolture, perseguendo la razionalizzazione degli spazi per creare maggiori disponibilità di sepolture, il recupero tombe abbandonate, il restauro e conservazione dei monumenti funerari di pregio, la riduzione o abbattimento barriere architettoniche, la promozione della sicurezza e delle strutture igieniche per il pubblico e quant'altro precisato al comma 1 dell'art. 1 del Regolamento regionale 23 maggio 2006, n.4
3. Periodicamente, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale con le stesse procedure per valutare possibili variazioni.
4. Il Piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Il Piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano cimiteriale o della revisione che preveda tali norme vi provvede il Responsabile del Settore Gestione del Territorio;
5. Per garantire uno sviluppo armonico dei cimiteri, appositi piani particolareggiati possono stabilire condizioni, modalità costruttive e di recupero con riferimento a singole porzioni del cimitero che presentino caratteristiche particolari.
6. I concessionari sono tenuti ad utilizzare i materiali e le modalità di costruzione definiti dagli appositi piani o dal servizio tecnico comunale.

Art. 43 – Manufatti decorativi in campo comune

1. In campo comune, sulle fosse, in sostituzione del cippo, possono essere collocati contorni il cui perimetro esterno deve avere le misure di ml. 2.20x0.80. Gli elementi che vanno a costituire i lati del suddetto perimetro devono avere spessore di cm. 8 ed altezza di cm.20; quelli anteriori e posteriori devono essere appoggiati a quelli laterali, in modo che questi ultimi abbiano una lunghezza di mt.2.04.
2. All'interno del contorno, in aderenza all'elemento anteriore, può essere collocato un manufatto di forma e materiale consoni alle tipologie edilizie cimiteriali, il cui ingombro non ecceda le dimensioni di cm. 80 di larghezza e cm. 64 di altezza.

3. Per i manufatti di cui ai commi precedenti può essere utilizzato uno dei seguenti materiali: granito, travertino, graniglia chiara o altre pietre naturali di colore chiaro. I contorni e la lapide devono essere costituiti dallo stesso materiale.
4. Le parti devono essere connesse fra di loro con mastice o fermi; il complesso deve quindi essere posato su due lastre prefabbricate di cemento armato vibrato avente dimensioni di cm 120 x 50 e spessore di cm.5.
5. Il manufatto deve essere interrato di cm. 5. All'interno del contorno deve essere disposta sabbia e, su questa, uno strato di pietrischetto chiaro.
6. E' vietato l'impiego di cemento o calcestruzzo a vista.
7. All'interno del perimetro è consentito deporre vasi e coltivare fiori.
8. Al momento dell'esumazione il manufatto ritorna in proprietà agli eredi, che sono tenuti a tal fine a effettuarne il ritiro, sostenendo le relative spese entro e non oltre 10 giorni antecedenti l'esumazione, Qualora il manufatto non venga ritirato entro tale tempistica, passa in proprietà del Comune, che può impiegarlo per finalità e opere di pubblico interesse o disporne lo smaltimento
9. I sentieri di separazione delle fosse devono essere mantenuti al medesimo livello dei viali.

Art. 44 – Materiali ornamentali delle sepolture private

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi ed altre parti di opere o materiali accessori indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica o al decoro del cimitero.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati o agli aventi diritto, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
3. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 45 –Permessi ed autorizzazioni per la costruzione o la manutenzione di sepolcri

1. I progetti delle costruzioni di sepolture private devono essere approvati dal competente settore gestione del territorio, su conforme parere della commissione edilizia. Per i loculi aerati va richiesto preventivo parere all'A.USL.
2. Allo stesso modo devono essere autorizzate le opere di manutenzione straordinaria da effettuare sulle sepolture esistenti.
- 3.

Art. 46 – Termine e modalità per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere eseguiti secondo i progetti approvati o autorizzati. L'esecuzione difforme dai permessi ottenuti o dalle comunicazioni effettuate ai competenti uffici comporta le sanzioni previste all'**art.70**.
2. Il lavoro di costruzione e modifica delle sepolture private devono iniziare entro dodici mesi dalla data della concessione dell'area ed ultimati entro i successivi dodici mesi, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per motivate cause di forza maggiore. Qualora non venga dato avvio ai lavori o gli stessi non vengano conclusi entro i termini sopra indicati, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune.
3. L'inizio dei lavori in assenza di permesso di costruzione o autorizzazione e il mancato rispetto dei tempi di esecuzione comportano le sanzioni di cui all'**art.70**.

Art. 47 – Manutenzione

1. Prima di effettuare lavori edilizi di manutenzione ordinaria, che non necessitino di autorizzazione o licenza di cui all'art. 43, occorre comunque avvisare il responsabile del servizio di custodia del cimitero mediante la compilazione di un modulo di comunicazione edilizia concordando tempi e modalità dei lavori stessi.
2. Nel caso in cui gli interessati non adempiano agli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'**art. 32** vengono richiamati per iscritto all'effettuazione di tale adempimento entro tre mesi dalla data dell'intimazione fatta loro dal Responsabile del Servizio. Nei casi più gravi, viene attivata la procedura di decadenza per abbandono di cui all'**art.41**. Resta salva la facoltà di applicare le eventuali sanzioni di cui all'**art.70**
3. Qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità ed il concessionario non provveda immediatamente a rimuovere le cause del pericolo, il Comune esegue i lavori, o la messa in sicurezza della zona, rivalendosi per i costi sostenuti sul concessionario o sugli aventi diritto inadempienti.

Art. 48 –Ristrutturazione o demolizione con ricostruzione di manufatti

1. Per la ristrutturazione o demolizione con conseguente ricostruzione, necessaria per far fronte a gravi situazioni di degrado, di blocchi unitari di loculi od altri sepolcri, in situazione di concessione perpetua in virtù di normative previgenti, il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri potranno essere ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione anche al fine di evitare la decadenza della concessione.
2. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione del progetto.
3. Qualora il concessionario non provveda al pagamento di quanto richiesto ai sensi del comma 1, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 49 – Esecuzione dei lavori – Responsabilità.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori ai propri sepolcri, nonché di eventuali danni arrecati al Comune e a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 50 – Lavori murari

1. Prima di intraprendere qualsiasi lavoro i concessionari devono informare il custode, al fine di stabilire allineamenti, misure, spazi da occupare ed ogni altra utile disposizione. I concessionari devono osservare tutte le prescrizioni e precauzioni utili al fine di evitare pericoli per sé o per il pubblico.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono, di volta in volta, essere rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.
3. Al termine del lavoro il suolo occupato e quant'altro sia stato alterato deve essere perfettamente ripristinato.
4. Non è consentito tenere allestiti cantieri senza eseguire lavori o utilizzare gli stessi come deposito materiali o parcheggio mezzi.
5. L'ingresso di veicoli adibiti al trasporto di materiali da costruzione viene autorizzato dal custode, a condizione che ingombro, peso e capacità di manovra dei veicoli siano compatibili con l'ampiezza e la portata del fondo dei viali. La velocità dei mezzi non può in alcun caso superare l'andatura a passo d'uomo.
6. Una volta effettuato il carico o lo scarico i mezzi di trasporto materiali devono uscire, senza sostare ulteriormente all'interno del cimitero.
7. Il posizionamento dei mezzi di lavoro, quali gru, betoniere, gruppi elettrogeni ecc. deve avvenire senza creare disturbo, pericolo o ingombro; in ogni caso deve essere concordato col custode.

Art. 51 – Occupazione spazi per l'allestimento di cantieri

1. Le occupazioni di aree interne ed adiacenti ai cimiteri dovute all'allestimento di cantieri o alla presenza di depositi, vengono autorizzate e sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura stabilita dal vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 52 – Lavori edili

1. Le imprese edili devono possibilmente fare uso di materiali prefabbricati o comunque pronti per la sola installazione, limitando l'impiego di attrezzi che possano produrre polveri o rumori.
2. Il contegno nonché l'abbigliamento degli operai deve essere consono all'austerità del luogo, in particolare nel corso delle cerimonie funebri.

3. I lavori edili all'interno dei cimiteri si eseguono dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 17 durante il periodo invernale e dalle 7 alle 18 durante il periodo estivo salvo casi eccezionali autorizzati dal servizio di custodia del Cimitero.
4. Nella giornata di sabato e nel periodo dal 23 ottobre al 3 novembre possono essere effettuati esclusivamente lavori di piccola manutenzione negli orari concordati con il servizio di custodia del cimitero.

TITOLO VI

SERVIZIO DEI CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI

Art. 53 – Registri e annotazioni

1. Presso il servizio cimiteri è tenuto un registro, anche informatico, per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari. Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Su tale registro vengono annotate anche le sepolture relative alle aree date in concessione.
2. Il servizio cimiteri provvede almeno una volta all'anno alla verifica delle concessioni in scadenza. Almeno 60 giorni prima della scadenza viene inviata apposita comunicazione alla famiglia o agli aventi diritto.
3. Presso gli uffici del Cimitero di Bagnacavallo e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 54 – Servizio di custodia

1. Ai sensi dell'art.52 comma 1 del Regolamento della Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è istituito il servizio di custodia dei cimiteri comunali che può essere gestito in proprio dal Comune oppure mediante concessione a terzi.
2. Al servizio di custodia dei cimiteri comunali, cui è preposto un responsabile, spettano in particolare i seguenti adempimenti:
 - per ciascun cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile: ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli viene consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali impartite dall'autorità competente;
 - iscrive giornalmente sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dagli artt. 52 comma 2 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nonché le variazioni conseguenti alle esumazioni, estumulazioni, traslazioni di

- salme o di resti ecc.. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta dell'autorità di controllo. Un esemplare deve essere conservato presso l'ufficio cimiteriale, l'altro presso l'archivio comunale;
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - programma e gestisce l'esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; in occasione di quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria redige apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
 - sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia stato debitamente autorizzato;
 - regola l'apertura al pubblico del cimitero sulla base degli orari fissati dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
 - durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte del pubblico, le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento;
 - esercita la sorveglianza sull'edilizia funeraria riferendo ogni eventuale irregolarità o violazione delle disposizioni del presente Regolamento nell'esecuzione dei lavori al responsabile del servizio competente;
 - organizza i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei cimiteri;
 - si reca nei cimiteri delle frazioni per effettuare gli opportuni controlli;
 - vigila e si accerta che la costruzione dei sepolcri privati, la collocazione delle lapidi ed ogni altro intervento eseguito da privati e dalle imprese all'interno del cimitero sia stato debitamente autorizzato;
 - controlla che venga effettuata la manutenzione delle sepolture private da parte dei concessionari;
 - dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, richiedendo, ove occorra, una disinfezione;
 - fornisce al responsabile del servizio ogni utile indicazione, anche per iscritto, ai fini della redazione delle relazioni annuali sullo stato dei cimiteri;
 - segnala alle autorità competenti irregolarità, necessità, problemi ecc. attinenti il servizio cui è addetto;
 - è responsabile del buon andamento del cimitero e svolge ogni altra mansione necessaria ai fini della corretta esecuzione del presente Regolamento.

Art. 55 – Adempimenti degli addetti all'esecuzione delle operazioni cimiteriali e dei servizi di pulizia e manutenzione dei cimiteri

L'esecuzione delle operazioni cimiteriali e dei servizi di pulizia e manutenzione dei cimiteri può essere svolta sia da personale dipendente del Comune che da imprese esterne previo affidamento a norma di legge e comporta, da parte degli addetti, lo svolgimento delle seguenti principali mansioni:

1. Gli addetti al servizio cimiteri, seguendo le direttive del responsabile del servizio di custodia dei cimiteri, si occupano dell'esecuzione delle materiali operazioni di seppellimento effettuando le funzioni dei necrofori seppellitori, ed in particolare:
 - effettuano gli scavi delle fosse per le inumazioni, eseguono le operazioni necessarie per le tumulazioni, le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni, ecc., nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante le suddette operazioni indossano i capi di vestiario ricevuti in dotazione dall'amministrazione Comunale, provvedendo al termine delle stesse, a disinfettarli accuratamente;
 - su richiesta del coordinatore devono immediatamente recarsi sul luogo loro indicato per effettuare le operazioni mortuarie urgenti;

- attendono alla pulizia dei locali del cimitero sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti; mantengono curate le siepi ed i prati; tagliano periodicamente l'erba; provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri;
- provvedono alla manutenzione degli oggetti e degli attrezzi ricevuti in dotazione per l'espletamento del servizio;
- non possono in alcun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
- svolgono ogni altra incombenza della quale vengano incaricati dal Coordinatore Responsabile dei cimiteri al fine di assicurare il regolare funzionamento dei cimiteri.

Art. 56 – Apertura al pubblico dei cimiteri comunali

1. Il cimitero resta aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con disposizione del Sindaco sentito il Responsabile del Servizio interessato.
2. I cimiteri devono essere dotati di cancelli automatici che consentano in ogni caso l'uscita e devono essere programmati per l'apertura negli orari stabiliti.
3. I cimiteri comunali debbono restare chiusi in caso di gravi situazioni igienico-sanitarie che possano pregiudicare la salute pubblica, nonché in caso di grave maltempo o calamità naturale. La chiusura deve in ogni caso essere limitata al tempo strettamente necessario a superare la situazione di pericolo.

Art. 57 – Orari di arrivo dei cortei funebri

1. Gli orari di arrivo nei cimiteri dei cortei funebri sono stabiliti con disposizione del Sindaco sentito il Responsabile del Servizio interessato.
2. Le imprese funebri devono concordare con il responsabile del servizio di custodia il giorno e l'ora di arrivo dei funerali entro le ore 13 del giorno precedente, fornendo ogni utile indicazione relativa a cimitero di destinazione, generalità del defunto, dimensioni del feretro e, nel caso di tumulazione, anche l'ubicazione del sepolcro, nonché le generalità del concessionario e dei suoi familiari.

Art. 58 – Accesso al cimitero

1. È vietato l'ingresso:
 - a. alle persone munite di contenitori di qualsiasi tipo salvo preventiva autorizzazione del custode al momento dell'ingresso;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai minori di anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
2. L'accesso al cimitero è consentito agli animali da compagnia purché di piccola taglia condotti nel rispetto delle leggi, regolamenti comunali e dell'Ordinanza sindacale n. 7 del 12.2.2005. Chi ha la materiale custodia del cane deve preoccuparsi di non arrecare alcun disturbo ai presenti, allontanando il cane qualora si manifestino disagi

sia da parte dell'animale che delle persone vicine. E' fatto obbligo di asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dai cani.

Art. 59 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre oggetti irriverenti;
 - c. rimuovere manomettere o danneggiare fiori, piantine, ornamenti, lapidi ed altre cose di pertinenza delle tombe altrui;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f. calpestare o danneggiare aiuole, prati, alberi, siepi
 - g. scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di custodia.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto, irriverente o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, nei casi più gravi, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 60 – Ingresso veicoli

1. Nei cimiteri comunali è vietato l'accesso al pubblico con veicoli di qualsiasi genere, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Può essere concesso dal Comune il permesso di visitare tombe a mezzo di biciclette o, esclusivamente in giornate prestabilite, anche a mezzo di automobili, a persone in situazione di disabilità certificata, previa esibizione della certificazione, oppure a persone di età superiore a 75 anni o con comprovate difficoltà di deambulazione. In questi ultimi due casi le persone interessate potranno accedere al cimitero solo se munite del permesso che

dovrà essere richiesto al competente ufficio Servizi Cimiteriali. I mezzi dovranno essere condotti a passo d'uomo.

2. Tutti gli utenti del cimitero sono comunque responsabili dei danni al Comune o a terzi arrecati nell'utilizzo di biciclette o veicoli in genere.
3. E' facoltà del Responsabile del Servizio di custodia limitare o regolamentare gli accessi anche ai titolari di permesso in funzione del periodo, delle condizioni atmosferiche, o di altre situazioni specifiche.

Art. 61 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. La celebrazione di riti funebri non cattolici avviene nel rispetto delle regole dei rispettivi culti compatibilmente con le norme italiane vigenti.
3. Per le celebrazioni per le quali si presuma una numerosa affluenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 62 – Imprese funebri

1. Per Impresa Funebre o Impresa di Onoranze Funebri si intende l'impresa che svolge in maniera congiunta e inscindibile tre attività: il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale ed il trasporto della salma, o di altri resti mortali, con la sola eccezione dello svolgimento in forma disgiunta del servizio di trasporto funebre.
2. Le imprese che esercitano la suddetta attività devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione comunale prevista dalla L.R. 19/2004 come integrata dalla L.R. 14/2005 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2005 n.156.
3. Nel corso delle cerimonie funebri le imprese funebri devono attenersi alle prescrizioni impartite loro dal responsabile del servizio di custodia.
4. Poiché non è consentito ampliare i loculi in maniera improvvisata e nemmeno intervenire sui feretri, è necessario che le imprese funebri in occasione di ogni tumulazione si informino tempestivamente delle dimensioni del loculo interessato e impieghino solo feretri agevolmente tumulabili nel loculo stesso.

Art. 63 – Recupero di opere, piante, foto ed altri segni funebri

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro dieci giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli per finalità e opere di pubblico interesse o disporne lo smaltimento.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Gli oggetti strettamente personali collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 64 – Oggetti preziosi o ricordi rinvenuti o da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto sono tenuti a darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro è conservato agli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente da qualsiasi avviso o richiesta gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 65 – Fiori

1. E' consentito deporre sulle sepolture fiori recisi, corone e ghirlande; tali ornamenti devono essere rimossi a cura degli interessati una volta deteriorati.
2. E' altresì consentito coltivare sulle tombe avute in concessione, fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non fuoriescano dal perimetro delle tombe e non superino un metro in altezza.
3. In conformità alle ordinanze emesse dal Sindaco per il contenimento della diffusione della zanzara tigre, è vietata la raccolta prolungata di acqua in qualsiasi tipo di contenitore. I contenitori dovranno essere mantenuti al riparo dalle piogge. Sul fondo di vasi e sottovasi destinati a fiori o piante ornamentali, va aggiunto un pezzetto di rame o di filo scoperto dello stesso materiale onde favorire il processo d'elettrolisi e quindi impedire la nascita di larve di zanzara.
4. In occasione dei funerali i fiori appassiti, le piante secche e quanto di deteriorabile sia stato deposto sulle tombe deve essere rimosso a cura degli interessati; in caso contrario provvede il Responsabile del Servizio di custodia trascorsi sette giorni dalla data del funerale.
5. I pavimenti dei portici di accesso ai colombari sono di proprietà del Comune; è vietato deporvi vasi di fiori o altri oggetti.

6. In caso di inadempimento delle suddette prescrizioni, interviene il custode.

Art. 66 – Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dai cimiteri vanno smaltiti secondo le rispettive discipline a seconda della loro natura urbana o speciale. In particolare sono assimilati ai rifiuti provenienti da parchi e giardini (urbani) foglie, sfalci, fiori, potature. Sono speciali i rifiuti derivanti da attività edilizia, di demolizione e di scavo ed i rifiuti di tipo sanitario o assimilabili quali casse, tessuti, zinco, bronzo o altri materiali metallici.

TITOLO VII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 67 – Illuminazione votiva

1. L'Amministrazione Comunale gestisce il servizio di illuminazione votiva delle sepolture in economia o tramite concessione sulla base di una deliberazione consiliare che, in entrambi i casi, determina le modalità di gestione e le relative tariffe di utenza.
2. Le tariffe vengono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. E' vietato qualsiasi allacciamento che non sia collegato alla rete comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere applicazione il precedente Regolamento di polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 28.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto nel comma successivo relativamente alla durata delle concessioni.
3. Le concessioni per sepolture private rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione nonché il relativo regime di sepoltura salvo quanto previsto nei casi di estinzione della concessione previsti all'art.37;

Art. 69 – Riserve giuridiche

1. Non è consentita l'applicazione delle tariffe a fattispecie non previste dal presente regolamento, nemmeno per analogia.

Art. 70 – Sanzioni

1. La violazione alle norme del presente regolamento ed in particolare agli artt. **32, 58,59, 60** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00.
2. L'inizio dei lavori in assenza di permesso di costruzione o autorizzazione, il mancato rispetto dei tempi di esecuzione comportano sanzioni da 500,00 a 2.000,00 €.
3. La violazione delle norme tecniche di esecuzione delle opere comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 250,00 e non superiore a € 500,00 per il trasgressore. L'accertamento di violazioni reiterate da parte delle imprese può comportare l'emanazione di un provvedimento di divieto di operare nei cimiteri comunali da parte del Sindaco o suo Delegato.
4. Nel caso di violazione di norme igienico-sanitarie, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.
5. Nel caso di violazione di norme edilizie, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n.23 del 21.10.2004 in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia.

Art. 71 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare:
 - a. T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - b. Titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, del titolo VI;
 - c. Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
 - d. Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
 - e. Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
 - f. D.L. 31.08.1987 n. 359 convertito con L. 29.10.87 n. 440 e D.L. 27.12.2000 n.392 Art. 1 comma 7Bis convertito con L. 28.2.2001 n. 26 sulla gratuità di alcuni servizi a persone bisognose;
 - g. Legge 30.03.2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri,
 - h. D.M. 1.7.2002 in materia di tariffe cimiteriali
 - i. Legge 1° agosto 2002, n. 166 art.28;
 - j. D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n.179";
 - k. Determinazione del responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871 "Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei restimortali";
 - l. L.R. 29 luglio 2004 n. 19 modificata con L.R. 27 luglio 2005 n.14;

- m. Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10 “Direttiva in merito all’applicazione dell’art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di poliziamortuaria”;
- n. Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 7 febbraio 2005, n. 156 “Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n.19/2004”;
- o. Regolamento Regionale 23.5.2006, n. 4 “Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 19/2004”;
- p. Decreto 16 maggio 2006 del Ministero dell’Interno.